

# IDENTITÀ DI GENERE E DIRITTO: PERCORSI DI RICERCA

PROGETTO PRIN PNRR 2022 "T.R.A.N.S."

Raccolta degli atti dei seminari organizzati  
dal gruppo di ricerca nel corso del I anno di studio  
(novembre 2023-novembre 2024)

a cura di

NICOLA POSTERARO LUCIA BUSATTA ANDREA MAGLIARI



Editoriale Scientifica





# IDENTITÀ DI GENERE E DIRITTO: PERCORSI DI RICERCA

PROGETTO PRIN PNRR 2022 “T.R.A.N.S.”

*raccolta degli atti dei seminari organizzati dal gruppo di ricerca  
nel corso del I anno di studio (novembre 2023-novembre 2024)*

a cura di

NICOLA POSTERARO, LUCIA BUSATTA E ANDREA MAGLIARI

con il coordinamento di

FRANCESCO DALLA BALLA, GIACOMO MINGARDO  
MORENA VERRENGIA

EDITORIALE SCIENTIFICA  
NAPOLI

Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU  
Misura M4C2 – Investimento 1.1 - PRIN PNRR 2022 - CUP: G53D23007860001



**Italia domani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI MILANO



UNIVERSITÀ  
DI TRENTO

*Proprietà letteraria riservata*

© Copyright 2025 Editoriale Scientifica s.r.l.

via San Biagio dei Librai, 39 - 80138 Napoli  
[www.editorialescientifica.com](http://www.editorialescientifica.com) [info@editorialescientifica.com](mailto:info@editorialescientifica.com)

ISBN 979-12-235-0385-0

## INDICE

- NICOLA POSTERARO, LUCIA BUSATTA, ANDREA MAGLIARI, *Il primo anno di ricerca del progetto T.R.A.N.S.: introduzione alla raccolta degli atti (con un focus sugli scopi dell'indagine biennale e sulla metodologia adottata)* 9

### SEZIONE I PAROLE, IDENTITÀ E DIRITTI. L'IMPORTANZA DELLA LINGUA NEL RICONOSCIMENTO DELLE SOGGETTIVITÀ TRANS\*

- VERA GHENO, *Questioni di genere in Italia e nell'italiano oggi* 23  
SILVIA ANTOSA, *Lingua, identità e rappresentazioni: il caso dell'uso dei pronomi personali in inglese e italiano per persone trans\* e non binarie* 33  
ISA BORRELLI, *Outlaw: le persone trans\* come soggetto impreveduto nella lingua normativa italiana* 45  
ROBERTA PARIGIANI, *Corpi e parole nelle previsioni normative sul riconoscimento delle identità trans* 53

### SEZIONE II LA "RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA DEL SESSO" TRA GIURISDIZIONE E AMMINISTRAZIONE: SPUNTI DI DIRITTO COMPARATO

- ELENA ATIENZA MACÍAS, *La protección jurídica de las personas trans a la luz del nuevo escenario normativo en españa* 63  
CARLA MARIA REALE, *Alle origini del modello di autodeterminazione di genere: il contesto, le disposizioni e gli sviluppi della Ley 26.734/2012 Argentina* 77

PAOLO VERONESI, <i>Dalla giurisdizione all'amministrazione? Temi e problemi del percorso di rettificazione anagrafica del sesso</i>	85
---	----

### SEZIONE III

#### LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DELLE PERSONE TRANS

FRANCESCA MUSSI, <i>Diritti umani e identità di genere: quale tutela per le persone trans a livello internazionale?</i>	109
LUCA GALLI, <i>Migrazioni e percorsi di affermazione di genere. Il diritto d'asilo dei migranti transgender nell'ordinamento italiano ed europeo</i>	127
CARLOTTA GIORDANI, <i>La protezione internazionale delle persone trans: il ruolo delle commissioni territoriali</i>	141

### SEZIONE IV

#### IL PROCEDIMENTO PER LA "RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO" DOPO LA RIFORMA CARTABIA

PAOLA WIDMANN, <i>Il procedimento per la rettificazione di attribuzione di sesso dopo la riforma Cartabia: cenni introduttivi</i>	155
GIACOMO CARDACI, <i>Dal processo civile al procedimento amministrativo di riaccertamento del genere: verso una tutela rapida ed efficace del diritto all'identità personale della persona trans*</i>	159
FEDERICA BRONDONI, <i>I mezzi di prova nel procedimento di rettificazione anagrafica di sesso</i>	167

### SEZIONE V

#### SOGGETTIVITÀ TRANS\* E DIRITTO ALLA SALUTE: UNA RIFLESSIONE INTERDISCIPLINARE

BARBARA PEZZINI, <i>L'intreccio complesso tra identità di genere, identità sessuale e diritto alla salute nella chiave della giurisprudenza costituzionale</i>	185
--	-----

GIOVANNI CORSO, <i>Tumore al seno nelle persone trans*: quantificazione del rischio ed educazione all'identificazione precoce</i>	201
BENEDETTA LIBERALI, <i>Diritto alla salute e transgenderismo: fra identità personale, dimensione relazionale e istanza genitoriale</i>	207

## SEZIONE VI

IDENTITÀ ACCADEMICA E DI GENERE: LE CARRIERE ALIAS.  
L'ESPERIENZA DI UNIMI E DI UNITRENTO

GIULIA ABBATE, <i>Identità accademica e di genere: le carriere alias. L'esperienza di Unimi</i>	219
BARBARA POGGIO, <i>Carriere alias e politiche per l'identità accademica e di genere: l'esperienza dell'Università di Trento</i>	225
FRANCESCA RESCIGNO, <i>Identità sessuale ed istruzione: la carriera alias quale strumento di eguaglianza</i>	231
ANNA MARIA FISICHELLA, <i>La carriera alias nella scuola</i>	247
ALESSANDRA PIOGGIA, <i>La carriera alias negli atenei italiani: un esempio di amministrazione costituzionale</i>	253

## SEZIONE VII

## LO STATO DELLE TRANSIZIONI... DI GENERE

NICOLA POSTERARO, <i>Persone, diritto e parole</i>	265
FRANCESCO DALLA BALLA, <i>I percorsi di affermazione di genere nella giurisprudenza costituzionale</i>	269
GIACOMO MINGARDO, <i>I percorsi di affermazione di genere nella giurisprudenza di merito</i>	281
CARLA MARIA REALE, <i>Verso l'autodeterminazione di genere? Il percorso della giurisprudenza sovranazionale dal principio dell'immutabilità del sesso a nuovi orizzonti giuridici</i>	289
LUCIA BUSATTA, <i>Percorsi per l'affermazione di genere e inevitabili cambi di paradigma</i>	303

## SEZIONE VIII

“BINARISMO” PENITENZIARIO E IDENTITÀ DI GENERE:  
NUOVE SFIDE PER IL SISTEMA CARCERARIO ITALIANO

ANTONELLA MASSARO, <i>Il rischio di doppia detenzione delle persone transgender</i>	311
ANTONIA MENGHINI, <i>Le persone transgender detenute: una questione ancora irrisolta</i>	321
CECILIA DI DONATO, <i>La voce di Orione: il teatro per raccontare l'invisibile</i>	331
MARCO CRISTOFOLETTI, MATILDE OBICI, ANDREA GAROLLA, <i>Integrazione e tutela delle persone transgender nel sistema penitenziario di Belluno: esperienze e pratiche sanitarie</i>	337

## SEZIONE IX

SULL'IDENTITÀ DI GENERE: LA PROSPETTIVA  
DEPATOLOGIZZANTE DELLA PSICOLOGIA

FEDERICO ELIO CALEMME, <i>Il ruolo della psicologia nei percorsi di affermazione di genere: elemento patologizzante o possibile figura di sostegno?</i>	349
LORENA MALTEMPI, <i>“Etichette narrative”, psicologia e giurisprudenza: un'integrazione necessaria ai diritti fondamentali delle persone con varianza di genere</i>	361

# DIRITTI UMANI E IDENTITÀ DI GENERE: QUALE TUTELA PER LE PERSONE TRANS A LIVELLO INTERNAZIONALE?

Francesca Mussi\*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il confine tra sesso e identità di genere: alcune precisazioni terminologiche. – 3. Il quadro giuridico applicabile: le persone trans e il sistema internazionale di tutela dei diritti umani. – 4. Il contributo della prassi degli organi di monitoraggio in materia di diritti umani. – 5. *Segue*. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. – 6. Conclusioni.

## 1. *Introduzione*

I diritti delle persone trans sono sottoposti a sistematiche violazioni in diverse parti del mondo. In questo senso, basti pensare che l'aspettativa di vita di una donna trans in alcuni Stati dell'America Latina è inferiore a 35 anni. Similmente, a causa delle discriminazioni subite, una persona trans su quattro in Europa ha tentato il suicidio almeno una volta nella vita. Ancora, nella regione Asia-Pacifico, la maggioranza delle persone trans non ha accesso alle prestazioni sanitarie di base. Nei secoli scorsi, il transgenderismo e il travestitismo erano puniti in numerosi Stati e ancora oggi ci sono Paesi che sanzionano la non conformità di genere. Inoltre, attualmente solo un numero limitato di Stati non richiede alle persone trans di sottoporsi a trattamenti medici – siano essi di natura chirurgica, farmacologica o psichiatrica – per accedere al procedimento giuridico di riassegnazione del genere.

A un primo sguardo, anche l'ordinamento giuridico internazionale non sembra dimostrarsi particolarmente sensibile alla tutela dei diritti delle persone trans. Esso, infatti, non considera gli individui in questione alla stregua di una categoria giuridica autonoma, in quanto tale beneficiaria di uno specifico regime di protezione, e pertanto

\* Ricercatrice di diritto internazionale (lett. A), Università degli Studi di Trento.

non è rinvenibile alcuno strumento pattizio in materia. Inoltre, a livello internazionale, non è stata elaborata una definizione di “identità di genere” condivisa e solo nel 2011 – con l’adozione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – tale espressione è stata menzionata espressamente. L’art. 4, par. 3 dell’accordo in parola prevede infatti che gli Stati diano attuazione alle disposizioni in esso contenute senza alcuna discriminazione fondata sull’identità di genere.

Sebbene il quadro giuridico internazionale di riferimento possa sembrare inidoneo a tutelare in maniera completa ed effettiva i diritti delle persone trans, ciò non significa che i suddetti individui non godano di alcuna forma di protezione. Al pari di qualsiasi altro essere umano, le persone trans beneficiano infatti delle garanzie derivanti dalla tutela internazionale dei diritti umani. Come noto, sin dalle proprie origini – riconducibili all’adozione della Dichiarazione universale dei diritti umani, nel 1948 – detto ambito del diritto internazionale si è contraddistinto per la sua vocazione universale: dei diritti umani, uguali, inalienabili e indivisibili, beneficiano tutti gli individui, senza esclusione o distinzione alcuna. Dal suddetto strumento, sono idealmente derivati una serie di accordi – a vocazione sia universale sia regionale – che hanno meglio precisato il contenuto dei diritti elencati nella Dichiarazione universale e li hanno concretamente garantiti attraverso la previsione di meccanismi di controllo *ad hoc* di diversa natura. La conclusione di numerosi trattati sui diritti umani, la giurisprudenza e la prassi dei tribunali internazionali e degli organi di controllo previsti nell’ambito di tali strumenti pattizi nonché, più di recente, l’adozione di strumenti di *soft law* hanno fatto sì che, nel tempo, alcuni diritti fondamentali si siano consolidati quali norme di diritto internazionale consuetudinario – vincolanti per tutti gli Stati, a prescindere dalla loro adesione ai vari strumenti pattizi –, tra le quali un nucleo più ristretto è qualificabile come diritto cogente.

Sulla scorta di quanto precede, il presente contributo si propone di fare il punto sulle forme di tutela di cui le persone trans beneficiano nel sistema internazionale di protezione dei diritti umani. A questo scopo, dopo avere dato sinteticamente conto di alcune rilevanti precisazioni terminologiche, si provvederà a ricostruire il pertinente quadro giuridico internazionale, esaminando gli strumenti – vincolanti o di *soft law* – rilevanti in materia di protezione delle persone trans. L’attenzione

si concentrerà soprattutto sui principi di eguale dignità di ogni essere umano e di non discriminazione, che, oltre a costituire i pilastri del sistema internazionale di tutela dei diritti umani, rappresentano le coordinate di riferimento della materia di cui ci si occupa. Successivamente, si procederà all'esame degli orientamenti interpretativi sviluppati dai meccanismi di controllo previsti in seno ai principali strumenti pattizi, con particolare riguardo alla giurisprudenza elaborata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, in quanto organo che a oggi ha trattato il maggior numero di casi in materia di tutela delle identità di genere. L'obiettivo del presente scritto è quello di mettere in luce come la cornice giuridica internazionale di riferimento si caratterizzi per ampi margini di tutela lungo la direttrice del riconoscimento dell'identità di genere e della protezione dei diritti delle persone trans, potendosi rilevare nel tempo importanti – seppur non conclusivi – avanzamenti.

In considerazione dello spazio a disposizione, si ritiene opportuno precisare sin da ora che ci si concentrerà esclusivamente sulla tutela delle persone trans adulte, senza occuparsi della condizione giuridica delle persone trans minorenni, la quale meriterebbe una trattazione a sé stante, alla luce delle specifiche questioni che a essa si riconnettono. Basti pensare, ad esempio, all'esigenza di ispirare qualsiasi opera di bilanciamento degli interessi rilevanti al principio del superiore interesse del minore – sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo – sulla base di valutazioni che, caso per caso, tengano in considerazione le implicazioni di un ipotetico trattamento medico (sia esso di natura psichiatrica, ormonale o chirurgica) sulla salute psico-fisica della persona minore di età.

## 2. *Il confine tra sesso e identità di genere: alcune precisazioni terminologiche*

Prima di entrare nel merito dell'analisi, si ritiene necessario fornire alcune precisazioni terminologiche utili all'indagine. Innanzitutto, mentre è noto che con il termine «sesso» si fa comunemente riferimento alle caratteristiche biologiche, cromosomiche e ormonali che consentono di connotare le persone come maschi o femmine, con l'espressione «genere» si indica la percezione che la persona ha di sé, «including the

personal sense of the body (which may involve, if freely chosen, modification of bodily appearance or function by medical, surgical or other means) and other expressions of gender, including dress, speech and mannerisms» (Yogyakarta Principles, 2007). «Transgender» (o anche «trans») è la persona che non percepisce di appartenere e non si identifica nel sesso assegnatole/gli alla nascita, senza tuttavia produrre necessariamente una domanda di modificazione dei caratteri sessuali primari e secondari (C. M. REALE, 2017).

Attualmente tale termine è utilizzato come termine ombrello capace di ricomprendere tutte quelle condizioni in cui la persona non si identifica nei modelli socio-culturali di identità e ruolo di genere, avvertendoli troppo restrittivi (trans, cross-dresser, drag-queen, dragking, etc.). Le persone trans vivono detta condizione di discordanza tra sesso assegnato alla nascita e identità di genere e desiderano perciò modificare i propri caratteri sessuali, primari o secondari, anche attraverso l'intervento chirurgico, se necessario, al fine di ricomporre l'equilibrio tra soma e psiche. Va anche precisato che la condizione di persona trans o transgender è indipendente dall'orientamento sessuale (le definizioni sono riprese da P. VALERIO, A.L. AMODEO, C. SCANDURRA, 2014). A differenza dell'omosessualità, che dal 1973 è stata eliminata dal Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM) dell'Associazione psichiatrica americana, le cd. «varianti di genere» (espressione con la quale ci si riferisce all'«insieme di soggettività che rivendicano un proprio spazio di esistenza al di fuori della divisione binaria tra il genere maschile ed il genere femminile», (R. VITELLI, P. FAZZARI, P. VALERIO, 2013) vengono oggi classificate nel predetto Manuale in termini – meno stigmatizzanti – di «disforia di genere». Il medesimo sforzo di ridurre lo stigma sociale associato alla diagnosi di disforia di genere è ravvisabile nelle modifiche apportate dall'Organizzazione mondiale della sanità all'undicesima revisione delle linee guida diagnostiche contenute nell'*International Classification of Diseases* (ICD), adottata nel 2019, che non contempla più la disforia di genere tra i disturbi mentali ma tra le condizioni relative alla salute sessuale (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD)-11, 2019).

3. *Il quadro giuridico applicabile: le persone trans e il sistema internazionale di tutela dei diritti umani*

L'identità di genere, nella peculiare declinazione della tutela dei diritti delle persone trans, ha progressivamente acquisito rilievo a livello internazionale con riguardo sia al diritto positivo sia – come si vedrà nel proseguo del presente scritto – al diritto sviluppato attraverso l'interpretazione degli organismi di monitoraggio previsti dai principali accordi in materia di protezione dei diritti fondamentali. Il punto di partenza di questa evoluzione è senza dubbio rappresentato dai principi di eguale dignità di ogni essere umano e di non discriminazione, architravi dell'intero sistema internazionale di tutela dei diritti umani.

L'affermazione della necessità di rispettare i diritti umani di tutti, senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua e di religione è enunciata già all'art. 1 della Carta delle Nazioni Unite – adottata nel 1945 –, tra i fini dell'Organizzazione, nonché all'art. 55, nel capitolo dedicato alla cooperazione economica e sociale. È sufficiente una semplice lettura delle disposizioni in questione per capire però che l'accento è posto di volta in volta sulla cooperazione e sui rapporti pacifici tra Stati, scopo ultimo cui il rispetto dei diritti umani è reso funzionale.

Decisamente più significativa risulta essere – come già anticipato – la Dichiarazione universale dei diritti umani, nel cui preambolo essa è presentata come un ideale comune che tutti i popoli e tutte le nazioni devono raggiungere, basato sul riconoscimento della dignità di tutti i membri della “famiglia” umana. Tale affermazione è corroborata da quanto previsto all'art. 1, che riconosce che tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti, e all'art. 2, par. 1, secondo il quale i diritti e le libertà enunciati nella Dichiarazione spettano a ogni individuo senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

Anche se la Dichiarazione universale dei diritti umani presenta la veste formale di una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in quanto tale priva di carattere giuridicamente vincolante, si ritiene che l'elenco di diritti, garantiti a tutti senza discriminazione, abbia oggi assunto carattere consuetudinario. Un'analogia formulazione, comunque, è rinvenibile nel Patto internazionale sui diritti civili e politici

e nel Patto internazionale sui diritti economici sociali e culturali, entrambi adottati nel 1966. All'art. 2 di entrambi i Patti si legge infatti che gli Stati parti devono garantire i diritti contenuti negli accordi in parola a tutti, senza distinzione alcuna, e poi si ripete la medesima formula utilizzata dalla Dichiarazione universale, contenente cioè quella clausola «o qualsiasi altra condizione», volta a vietare ogni tipo di discriminazione. La stessa clausola si trova anche all'art. 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ove è stabilita l'eguaglianza di tutti di fronte alla legge e si afferma che la legge deve proibire ogni discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela effettiva contro ogni discriminazione fondata sui motivi già richiamati, o qualsiasi altra condizione. La differenza sostanziale tra l'art. 2 e l'art. 26 consiste nella circostanza che la clausola di non discriminazione contenuta nel primo articolo si riferisce al godimento dei diritti espressamente riconosciuti dal trattato mentre l'art. 26 stabilisce una vera e propria clausola generale di non discriminazione.

I principi di eguale dignità di ogni essere umano e di non discriminazione assumono una posizione di preminente centralità anche negli strumenti pattizi di tutela dei diritti umani adottati a livello regionale, trovando riconoscimento, tra gli altri, nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Per quanto concerne il primo principio, esso è riconosciuto solo implicitamente, quale concetto sotteso e implicitamente presupposto alle disposizioni convenzionali. Il principio di non discriminazione è invece sancito espressamente all'art. 14 CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 12, il quale – in un'ottica di rafforzamento della tutela contro la discriminazione già prevista dall'art. 14 CEDU – contiene una clausola generale di non discriminazione, priva, dunque, di quel «vincolo di accessarietà» che connota l'art. 14.

Oltre alle disposizioni contenute negli accordi internazionali, è opportuno evidenziare come i principi in esame siano stati ribaditi anche in numerosi strumenti giuridici a carattere non vincolante, volti a specificare espressamente come la tutela dei diritti umani si colleghi e si declini rispetto alla protezione dell'identità di genere. A livello universale, il 18 dicembre 2008, 66 Stati hanno adottato una dichiarazione, presentata all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con cui, richiamandosi agli artt. 1 e 2 della Dichiarazione universale dei diritti umani

e alle pertinenti disposizioni dei Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, essi hanno riaffermato il valore del principio di non discriminazione e hanno condannato le violazioni dei diritti umani sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere (Letter Dated 18 December 2008 from the Permanent Representatives of Argentina, Brazil, Croatia, France, Gabon, Japan, the Netherlands and Norway to the United Nations Addressed to the President of the General Assembly, UN GAOR, 63rd sess, Agenda Item 64(b), UN Doc. A/63/635, 22 dicembre 2008). A distanza di alcuni anni, nel 2011, il Consiglio per i diritti umani – organo sussidiario dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite – ha adottato la prima Risoluzione su «Human rights, sexual orientation and gender identity» (UN Doc. A/HCR/RES/17/19, 17 giugno 2011), la quale ha posto le basi per l'adozione del primo rapporto ufficiale delle Nazioni Unite sul tema, predisposto nel novembre del medesimo anno dall'Alto Commissario per i diritti umani, in cui significativamente si richiamano, a conferma di quanto detto, i principi di cui al menzionato art. 1 della Dichiarazione universale dei diritti umani. Degni di menzione nel predetto senso sono anche una serie di strumenti giuridici a carattere non vincolante adottati a livello regionale. Particolarmente attivo in questo senso si è rivelato essere il Consiglio d'Europa, che a partire dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso – dunque circa 20 anni prima delle Nazioni Unite – ha messo in luce come il principio di non discriminazione si declini rispetto alla protezione dell'identità di genere. In questo senso, la Raccomandazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa «Condition of transsexuals» (Raccomandazione 1117(1989), 29 settembre 1989), in considerazione dei progressi medici in ambito chirurgico e della potenziale esposizione a discriminazioni e violazioni della propria sfera privata, segnala la necessità che, in caso di «transessualismo irreversibile», gli Stati vietino discriminazioni nel godimento dei diritti e delle libertà fondamentali. Di analogo tenore risultano essere l'Issue Paper del Commissario per i diritti umani «Human Rights and Gender Identity», pubblicato il 29 luglio 2009 e aggiornato nel marzo 2024, e la Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere del 2010 (Raccomandazione CM/Rec(2010)5, 31 marzo 2010), con cui questi ultimi sono stati in-

vitati ad adottare misure appropriate al fine di superare i rischi di discriminazione ed esclusione sociale fondati sull'orientamento sessuale e l'identità di genere. Nella medesima ottica, significative sono anche alcune risoluzioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, quali la Risoluzione «Discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity» (Risoluzione 1728(2010), 29 aprile 2010), la Risoluzione «Discrimination against transgender people in Europe» (Risoluzione 2048(2015), 22 aprile 2015), la Risoluzione «Promoting the human rights of and eliminating discrimination against intersex people» (Risoluzione 2191(2017), 12 ottobre 2017) e la Risoluzione «Private and family life: achieving equality regardless of sexual orientation» (Risoluzione 2239(2018), 10 ottobre 2018).

Gli strumenti giuridici richiamati – in particolare, quelli di *soft law*, adottati a livello sia universale sia regionale – dimostrano come i principi di eguale dignità di ogni essere umano e di non discriminazione rappresentino le coordinate di riferimento in tema di tutela delle persone trans, in quanto finalizzati a offrire protezione alle plurime figure soggettive in cui la persona umana si articola. Ciò è stato confermato anche in via giurisprudenziale e di prassi dagli organismi di monitoraggio istituiti in seno ai trattati sui diritti umani, che hanno altresì contribuito al progressivo sviluppo di ulteriori ambiti di tutela rilevanti in materia di identità di genere e diritti delle persone trans, come si avrà modo di verificare nella sezione che segue.

#### 4. *Il contributo della prassi degli organi di monitoraggio in materia di diritti umani*

Come anticipato, nel processo di consolidamento ed espansione dei diritti legati all'identità di genere, un ruolo di primo piano è stato rivestito dai diversi meccanismi di monitoraggio previsti nell'ambito dei trattati in materia di diritti umani. Alcuni di essi – principalmente quelli operanti a livello universale – hanno ribadito il ruolo centrale del divieto di discriminazione, prevedendo l'identità di genere e la condizione di persona trans quali motivi di discriminazione espressamente vietati. Nelle considerazioni rese nel 2017 nel caso G. c. Australia, il Comitato sui diritti umani ha confermato che «the prohibition against discrimi-

nation under article 26 [of the International Covenant on Civil and Political Rights] encompasses discrimination on the basis of [...] gender identity, including transgender status» (par. 7.12). In termini analoghi si era espresso anche il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali, nei Commenti generali N. 20 del 2009, par. 32, e 22 del 2016, par. 23.

Altri organismi di monitoraggio – in particolare, le corti sui diritti umani a carattere regionale – si sono invece fatti “portavoce” dell’evoluzione intervenuta in ambito sociale e scientifico, rafforzando la tutela delle persone trans attraverso la riconduzione dei loro diritti nell’ambito applicativo di diverse disposizioni contenute nei medesimi trattati che li istituiscono e il riconoscimento di specifici obblighi positivi a carico degli Stati parti, i quali sono tenuti a predisporre misure preventive e repressive idonee a evitare possibili violazioni di tali diritti. Sviluppi interessanti in questo senso si registrano, in particolare, nel contesto interamericano. Attraverso una serie di sentenze e di pareri consultivi adottati a partire dal 2011, la Corte interamericana dei diritti umani ha affermato che il riconoscimento dell’identità di genere è tutelato dalla Convenzione interamericana sui diritti umani (*Atala Riffo and Daughters c. Cile*, sentenza del 24 febbraio 2012, par. 91) e pertanto gli Stati devono concretamente garantire la possibilità di rettificare il proprio nome o altre caratteristiche essenziali connesse alla stessa, riconoscendo altresì a ogni individuo il diritto a ottenere documenti che «correspond to and coincide with their self-defined identity» (*Advisory Opinion OC-24/17: Gender identity, and equality and non-discrimination of same-sex couples*, 24 novembre 2017, par. 115). Nel 2021, essa ha emesso anche la prima pronuncia relativa al femminicidio di un’attivista trans, sollecitando l’Honduras ad adottare una procedura per il riconoscimento dell’identità di genere nei documenti di stato civile e negli atti pubblici e ordinando la creazione di uno specifico protocollo per le indagini relative a procedimenti penali che riguardano persone LGBTI vittime di violenza (*Vicky Hernández et al. c. Honduras*, sentenza del 26 marzo 2021). Anche nel contesto africano non sono mancati – seppur in misura più limitata – interventi da parte degli organismi di monitoraggio istituiti in seno al sistema regionale di tutela dei diritti umani. Nel 2014, la Commissione africana dei diritti dell’uomo e dei popoli ha adottato la Risoluzione «on Protection against Violence and other Human Rights Violations against Persons on the basis of their real or imputed

Sexual Orientation or Gender Identity», sollecitando gli Stati membri a porre fine a «all acts of violence and abuse [...] including by enacting and effectively applying appropriate laws prohibiting and punishing all forms of violence including those targeting persons on the basis of their imputed or real [...] gender identities» (Risoluzione 275(LV)2014, 12 maggio 2014, ultimo considerando). A distanza di alcuni anni, nel Commento generale N. 4 del 2017, essa ha inoltre osservato che «[a]ny person regardless of their gender may be a victim of sexual and gender-based violence» (par. 59) e che «[a]cts of sexual violence against [...] lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex persons are of equal concern, and must also be adequately and effectively addressed by State Parties» (ibidem).

A oggi, il tribunale regionale che ha trattato il maggior numero di casi in materia di identità di genere e ha rappresentato un esempio paradigmatico di interpretazione evolutiva del diritto pattizio è da individuarsi nella Corte europea dei diritti dell'uomo, la cui giurisprudenza sarà esaminata nella sezione che segue.

##### 5. Segue. *La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha iniziato a occuparsi di tutela delle persone trans a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta del secolo scorso, soffermandosi principalmente sul profilo connesso alla c.d. rettificazione giudiziale del sesso e del nome negli atti di stato civile. La giurisprudenza più risalente nel tempo si caratterizza per un approccio restrittivo: attraverso le sentenze rese nei casi *Reese c. Regno Unito* (ricorso n. 9532/81, sentenza del 17 ottobre 1986) e *Cossey c. Regno Unito* (ricorso n. 21830/93, sentenza del 22 aprile 1997), la Corte aveva infatti inizialmente escluso che la mancata rettificazione dei documenti di stato civile comportasse una violazione della CEDU, ritenendo la materia in questione rimessa al margine di apprezzamento dei singoli Stati. Vale comunque la pena di evidenziare che, al di là della conclusione raggiunta, le pronunce in parola contengono già i segnali di una possibile futura apertura, laddove si sottolinea che, sebbene per il momento si debba lasciare agli Stati un ampio margine di apprezzamento, la CEDU è comunque soggetta a un'interpretazione evolutiva, alla luce

delle circostanze attuali e soprattutto degli sviluppi scientifici e sociali che eventualmente potrebbero intervenire in materia (sentenza Reese, par. 47; sentenza Cossey, par. 42).

Il primo effettivo cambio di approccio si registra a distanza di pochi anni, nel 1992, attraverso la sentenza relativa al caso B. c. Francia (ricorso 13343/87, sentenza del 25 marzo 1992), con cui per la prima volta la Corte europea vede nel riconoscimento dell'identità di genere un elemento costitutivo del diritto alla vita privata della persona. Attraverso la pronuncia in parola, i giudici di Strasburgo hanno accolto le doglianze della ricorrente, la quale lamentava che il mancato riconoscimento giuridico del proprio cambiamento di sesso da parte delle autorità francesi la obbligava a dare informazioni personali a terzi, esponendola altresì a gravi difficoltà in ambito professionale, in violazione dell'art. 8 CEDU. Pur in mancanza di un sufficiente grado di certezza in materia e di un ampio consenso tra gli Stati parte alla CEDU, la Corte europea ha concluso nel senso della violazione della suddetta disposizione, affermando che la mancata rettificazione dei documenti di stato civile costringeva la ricorrente «in a situation which, taken as a whole, was not compatible with the respect due to her private life» (par. 63). In un'ottica non dissimile, rileva anche la sentenza resa nel 2002 nel caso Christine Goodwin c. Regno Unito (ricorso 28957/95, sentenza GC del 1° luglio 2002). Si tratta di una pronuncia di un certo rilievo perché la Corte europea, ribadendo l'insostenibilità della situazione di incertezza in cui le persone trans si vedono costrette successivamente all'operazione chirurgica di modificazione del sesso e rilevando l'alto livello di ingerenza nella sfera privata delle stesse, ha fatto altresì derivare dall'art. 8 CEDU un obbligo positivo in capo allo Stato – quello di modificare il sistema nazionale di registrazione delle nascite – al fine di garantire alle persone trans il diritto allo sviluppo personale e all'integrità fisica e morale (par. 82; in termini analoghi, v. anche Schlumpf c. Svizzera, ricorso 29002/06, sentenza dell'8 gennaio 2009, par. 100). Tale orientamento è stato successivamente ribadito dalla Corte europea, la quale, in ragione dell'evoluzione del sentire sociale e delle evidenze scientifiche in punto di discrasia tra «sesso» e «genere», ha affermato che il concetto di «vita privata» è ampio e suscettibile di ricomprendere anche l'identità sociale e di genere, e che la «sfera sessuale», con riguardo tanto all'orientamento sessuale quanto all'identità di genere, ricade nell'ambito

applicativo dell'art. 8 CEDU, nella parte in cui contribuisce a definire la sfera personale dell'individuo (v. Van Kück c. Germania, ricorso 35968/97, sentenza del 12 giugno 2003; K.A. e A.D. c. Belgio, ricorsi 42758/98 e 45558/99, sentenza del 17 febbraio 2005; Y.Y. c. Turchia, ricorso 14793/08, sentenza del 10 marzo 2015; A.P., Garçon e Nicot c. Francia, ricorsi 79885/12, 52471/13 e 52596/13, sentenza del 6 aprile 2017).

Una seconda questione affrontata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo è quella relativa al diritto delle persone trans di contrarre matrimonio, come previsto all'art. 12 CEDU. Attraverso la sentenza relativa al già menzionato caso Christine Goodwin, i giudici di Strasburgo hanno scisso il diritto a contrarre matrimonio dal diritto (e la capacità) di fondare una famiglia, affermando che l'impossibilità per una coppia di procreare non rappresenta di per sé una condizione ostativa al diritto di sposarsi (par. 98). Inoltre, essi hanno affermato che una legislazione nazionale che non riconosca il diritto al matrimonio delle persone trans sia lesiva del nucleo fondamentale del diritto in parola e, come tale, in violazione della disposizione di cui all'art. 12 CEDU (parr. 100-104).

Le pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo sinora esaminate hanno riguardato, in varia misura, la condizione giuridica delle persone trans in precedenza sottoposti a interventi chirurgici di riassegnazione del sesso. È però importante evidenziare che, in epoca più recente, altri filoni giurisprudenziali hanno acquistato rilievo nell'ottica del progressivo ampliamento delle tutele a vantaggio delle persone trans, che non vogliono o non possono sottoporsi (talvolta anche per motivi di salute) alla demolizione/ricostruzione dei caratteri sessuali, in quanto ritengono di aver già raggiunto l'equilibrio psicofisico auspicato attraverso i soli trattamenti ormonali (o altre terapie mediche meno invasive dell'operazione).

In questo senso, un primo ambito in cui i giudici di Strasburgo sono intervenuti è quello relativo alle modalità e alle condizioni di accesso all'operazione di rettificazione del sesso, profilo quest'ultimo che lega a doppio filo la tutela dell'identità di genere quale specifica modalità di espressione della propria identità personale, da un lato, e il diritto di accesso a trattamenti di riassegnazione del sesso ed eventualmente quello a ottenerne il rimborso, dall'altro. Trattasi, dunque, di casi che,

come affermato dalla Corte europea, riguardano uno specifico aspetto delle criticità che le persone trans si trovano ad affrontare, vale a dire la questione dei requisiti preliminari che possono essere loro imposti per intraprendere il processo di riassegnazione sessuale e la compatibilità di tali condizioni con l'art. 8 CEDU (sentenza Y.Y., parr. 61-62; in termini analoghi, v. anche L. c. Lituania, ricorso 27527/03, sentenza dell'11 settembre 2007, par. 57), come, ad esempio, l'obbligo di dare prova della necessità, sotto il profilo medico, dell'intervento chirurgico quale unico trattamento possibile per portare a termine il processo di transizione, anche ai fini dell'ottenimento del rimborso delle spese sanitarie sostenute (sentenza Van Kück, par. 82) o la dimostrazione della condizione di sterilità (sentenza Y.Y., par. 119) o, ancora, casi di prolungata incertezza dovuta al fatto che, malgrado fosse garantito l'accesso ai trattamenti ormonali e la modifica dei dati sui documenti di identità e nel registro di stato civile, la possibilità di sottoporsi a un intervento chirurgico sui genitali era di fatto resa inattuabile dall'assenza di una normativa in materia e di strutture sanitarie adeguate (sentenza L., par. 59).

Un secondo ambito – ancora una volta connesso alle procedure previste dagli Stati per il riconoscimento dell'identità di genere – rispetto a cui la Corte europea dei diritti dell'uomo è significativamente intervenuta è quello relativo al requisito dell'incapacità procreativa ai fini dell'ottenimento della riattribuzione del genere anagrafico. Attraverso la sentenza resa nel 2017 nel caso A.P., Garçon e Nicot c. Francia, i giudici hanno riconosciuto che subordinare il riconoscimento dell'identità di genere delle persone trans a un intervento chirurgico di sterilizzazione o comunque a un trattamento che, per natura e intensità, comporti un'altissima probabilità di sterilità, configura una violazione dell'art. 8 CEDU. Come affermato nella pronuncia, i trattamenti medici non possono considerarsi frutto di un consenso pieno e libero quando la mancata sottoposizione a tali pratiche privi la persona interessata del pieno esercizio del suo diritto all'identità di genere e allo sviluppo personale e la subordinazione del riconoscimento giuridico dell'identità di genere a una non voluta sterilizzazione – o a un trattamento (chirurgico o meno) suscettibile di procurare sterilità – equivale a mettere in contrapposizione il pieno esercizio del diritto al rispetto della vita privata e quello all'integrità fisica, vale a dire due diritti fondamentali tutelati rispettivamente dall'art. 8 e dall'art. 3 della Convenzione. Argomentazioni simili

sono state successivamente riprese anche nel caso X. e Y. c. Romania (ricorso 2145/16, sentenza del 19 gennaio 2021, par. 165).

Le indicazioni fornite dalla Corte europea dei diritti dell'uomo indubbiamente assumono rilievo centrale in un'ottica di rafforzamento della tutela riconosciuta alle persone trans. Da questo punto di vista, risultano invece più discutibili le conclusioni cui i giudici sono approdati in merito all'obbligo di dimostrare di soffrire di un disordine dell'identità di genere e di sottoporsi a esami medici quali requisiti necessari ai fini del riconoscimento giuridico del genere. La Corte, infatti, ha ritenuto che, diversamente dall'imposizione di una condizione di sterilità, l'obbligo di ottenere una preventiva diagnosi psichiatrica non incide direttamente sull'integrità fisica dell'individuo (sentenza X. e Y., par. 139) e, pertanto, il rifiuto della modificazione del sesso nel certificato di nascita sulla base della mancanza di una diagnosi di un disturbo dell'identità di genere non costituisce una violazione dell'art. 8 CEDU (sentenza X. e Y., parr. 143-144). La medesima conclusione è stata raggiunta anche con riferimento alla sottoposizione a perizia medica (sentenza X. e Y., par. 154). Si tratta di un approccio poco convincente, che sembra basato sulla patologizzazione delle persone trans e sulla convinzione che esse necessitino di una convalida esterna della loro identità perché questa sia ritenuta genuina e autentica. Sebbene la Corte abbia affrontato le criticità in questo senso sollevate dai ricorrenti affermando che la diagnosi psichiatrica è finalizzata a salvaguardare gli interessi delle persone trans, in quanto volta a garantire che esse non intraprendano inavvertitamente un processo di cambiamento medico-chirurgico della propria identità, l'interpretazione dei giudici di Strasburgo sembra sorretta da una discutibile attitudine paternalistica nei confronti delle persone in questione, che non riconosce l'identità di genere quale espressione del principio di autodeterminazione degli individui.

Un ultimo filone giurisprudenziale che merita di essere preso in esame è quello in cui si inserisce la sentenza relativa al caso S.V. c. Italia (ricorso 55216/08, sentenza dell'11 ottobre 2018), relativa al rifiuto da parte delle autorità italiane di cambiare il nome sui documenti di una donna trans sulla base del mancato accertamento, da parte di un tribunale, del pieno «cambio di sesso», nonostante ella avesse già intrapreso un percorso medico di transizione e fosse socialmente riconosciuta nel proprio genere d'elezione. Il caso in questione presenta infatti alcuni

elementi di specificità rispetto ai precedenti, fornendo ulteriori indicazioni circa una persona «in transito» che versi nell'impossibilità di ottenere il cambiamento di nome prima del completamento del processo di transizione mediante l'operazione di conversione.

Diversamente dal caso A.P., Garçon e Nicot c. Francia, infatti, la persona in questione non è stata obbligata a sottoporsi a un'operazione chirurgica di conversione del sesso ai fini del riconoscimento del proprio diritto all'identità di genere, non venendo, dunque, in rilievo alcuna violazione del diritto all'integrità fisica, come tutelato all'art. 3 CEDU (par. 65). Ciononostante, la rigidità della procedura prevista per il riconoscimento dell'identità di genere delle persone trans, come vigente all'epoca dei fatti, aveva lasciato la ricorrente per oltre due anni in una situazione di disagio derivante da risultanze di stato civile difformi rispetto all'identità di genere riconosciuta nel contesto sociale di riferimento (par. 72), secondo un approccio, tra l'altro, difforme rispetto alle raccomandazioni formulate proprio nell'ambito del Consiglio d'Europa. La già citata Raccomandazione del Comitato dei Ministri del 2010 sulle misure volte a combattere la discriminazione basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere raccomanda infatti agli Stati di consentire i cambiamenti di nome e di genere nei documenti ufficiali in modo rapido, trasparente e accessibile. Di conseguenza, i giudici di Strasburgo hanno riscontrato una violazione dell'art. 8 CEDU, in quanto l'impossibilità per la persona trans di ottenere la modifica del nome, in ragione del fatto che il processo di transizione, seppur intrapreso da tempo, non era stato completato mediante un intervento di conversione sessuale, costituiva un mancato adempimento da parte dell'Italia dell'obbligo positivo di garantire il diritto al rispetto della vita privata.

## 6. Conclusioni

L'analisi condotta ha messo in luce come l'ordinamento giuridico internazionale si caratterizzi per una generale tendenza alla protezione dei diritti delle persone trans, pur in mancanza di uno specifico trattato in materia. Ciò è reso possibile, in primo luogo, dall'applicabilità degli strumenti di tutela internazionale dei diritti umani, che si contraddistinguono per la loro vocazione universale: dei diritti umani, uguali,

inalienabili e indivisibili, beneficiano tutti gli individui, senza esclusione o distinzione, con ciò includendo anche le persone trans. I predetti strumenti – siano essi a carattere vincolante o atti di *soft law* – hanno individuato nei principi di eguale dignità di ogni essere umano e di non discriminazione le coordinate essenziali di riferimento. In secondo luogo, un contributo fondamentale deriva dalle indicazioni provenienti dagli organismi di monitoraggio istituiti in seno ai principali trattati sui diritti umani. Tra questi, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha fornito l'apporto più significativo. Innanzitutto, essa ha offerto importanti chiarimenti in relazione al profilo del riconoscimento giuridico dell'identità di genere. In quanto articolazione essenziale del diritto di ogni individuo alla vita privata, esso rappresenta un parametro significativo ai fini della valutazione dell'effettività della tutela dei diritti delle identità trans, anche con riguardo alle conseguenze che ne derivano, come nel caso del diritto a contrarre matrimonio. Inoltre, l'attività interpretativa della Corte europea è apprezzabile rispetto alla protezione delle persone che, pur vivendo una discordanza tra sesso assegnato alla nascita e genere, non vogliono o non possano sottoporsi a trattamenti chirurgici sui caratteri sessuali primari o non abbiano ancora ultimato il processo di affermazione di genere, senza per ciò solo dover rinunciare al diritto alla rettificazione dei documenti di stato civile. Interventi di tale invasività producono infatti importanti conseguenze rispetto a svariati aspetti dell'integrità individuale, da quella fisica a quella psicologica ed emotiva, andando a vulnerare il diritto alla salute della persona interessata.

Seppur complessivamente soddisfacenti, le indicazioni della Corte europea si contraddistinguono nondimeno per alcuni profili critici: per un verso, le limitazioni dei diritti derivanti dal mancato riconoscimento dell'identità di genere; per l'altro, le ripercussioni sul principio di autodeterminazione degli individui di diagnosi psichiatriche di disforia di genere quali requisiti necessari ai fini del riconoscimento giuridico del genere. L'auspicio è dunque quello che gli evidenziati, significativi approdi a cui i giudici di Strasburgo sono giunti rappresentino una tappa intermedia di un processo di rafforzamento dei diritti delle persone trans intrapreso e ancora in divenire.

## Riferimenti bibliografici

- BASSETTI M.E., *Human Rights Bodies' Adjudication of Trans People's Rights: Shifting the Narrative from the Right to Private Life to Cruel and Inhuman or Degrading Treatment*, in *European Journal of Legal Studies*, 2020, 291 e ss.
- CANNOOT P., *The Pathologisation of Trans\*persons in the ECtHR's Case Law on Legal Gender Recognition*, in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 2019, 14 e ss.
- COMITATO SUI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI, *General Comment No. 20 on non-discrimination in economic, social and cultural rights (art. 2, para. 2, of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)*, Doc. E/C.12/GC/20 2009, 2 luglio 2009, online: [www.refworld.org/legal/general/cescr/2009/en/68520](http://www.refworld.org/legal/general/cescr/2009/en/68520).
- COMITATO SUI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI, *General Comment No. 22 on the right to sexual and reproductive health (article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)*, Doc. E/C.12/GC/22, 2 maggio 2016, online: <https://digitallibrary.un.org/record/832961?v=pdf>.
- COMMISSARIO PER I DIRITTI UMANI, *Issue Paper «Human Rights and Gender Identity»*, 29 luglio 2009, aggiornato a marzo 2024, online: <https://rm.coe.int/issue-paper-on-human-rights-and-gender-identity-and-expression-by-dunj/1680aed541>.
- COMMISSIONE AFRICANA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEI POPOLI, *General Comment No 4 on the Right to Redress for Victims of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Punishment or Treatment (Article 5)*, 4 marzo 2017, online: [https://policehumanrightsresources.org/content/uploads/2021/07/achpr\\_general\\_comment\\_no.\\_4\\_english.pdf?x49094](https://policehumanrightsresources.org/content/uploads/2021/07/achpr_general_comment_no._4_english.pdf?x49094).
- DANISI C., *Tutela dei diritti umani, non discriminazione e orientamento sessuale*, Napoli, 2015.
- DEL GUERCIO A., *Il riconoscimento giuridico dell'identità di genere delle persone transgender, tra sterilizzazione imposta e diritto all'autodeterminazione. Il caso Y.Y. c. Turchia e le cautele della Corte europea*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2015, 441 e ss.
- DUFFY S., *Contested Subjects of Human Rights: Trans- and Gender-varient Subjects of International Human Rights Law*, in *The Modern Law Review*, 2021, 1041 e ss.

- GILLERI G., *Sex, Gender and International Human Rights Law. Contesting Binaries*, New York-London, 2023.
- HANSEN G., *Dismantling or Perpetuating Gender Stereotypes. The Case of Trans Rights in the European Court of Human Rights' Jurisprudence*, in *The Age of Human Rights Journal*, 2022, 143 e ss.
- KRIVENKO E.Y., *Gender and Human Rights. Expanding Concepts*, Cheltenham-Northampton, 2020.
- KRIVENKO E.Y., *Sex and Gender in International Human Rights Law through the Prism of the 'Women' Category in Recent Case Law*, in *Human Rights Law Review*, 2024, 1 e ss.
- LOLLINI A., *Orientamento sessuale e identità di genere*, in P. MANZINI, A. LOLLINI (a cura di), *Diritti fondamentali in Europa. Un casebook*, Bologna, 2015, 153 e ss.
- O'BRIEN W., *Can International Human Rights Law Accommodate Bodily Diversity?*, in *Human Rights Law Review*, 2015, 1 e ss.
- OTTO D., *The Exile of Inclusion: Reflections on Gender Issues in International Law over the Last Decade*, in *Melbourne Journal of International Law*, 2009, 1 e ss.
- REALE C.M., *Corte europea dei diritti umani e gender bender: una sovversione mite*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo online*, 2017, 409 e ss.
- THEILEN J.T., *Depathologisation of Transgenderism and International Human Rights Law*, in *Human Rights Law Review*, 2014, 327 e ss.
- VALERIO P., AMODEO A.L., SCANDURRA C., *Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender. Una guida dei termini politicamente corretti*, 2014, online: [www.retelenford.it](http://www.retelenford.it).
- VISCONTI A.C., *Oltre la "logica binaria"... L'identità di genere tra vecchie e nuove prospettive*, in *Federalismi.it*, 2023.
- VITELLI R., FAZZARI P., VALERIO P., *Le varianti di genere e la loro iscrizione nell'orizzonte del sapere medico-scientifico: la varianza di genere è un disturbo mentale? Ma cos'è, poi, un disturbo mentale?*, in F. CORBISIERO (a cura di), *Comunità omosessuali. Le scienze sociali sulla popolazione LGBT*, Milano, 2013, 221 e ss.
- YOGYAKARTA PRINCIPLES, *Principles on the application of international human rights law in relation to sexual orientation and gender identity*, 2007, online: <https://yogyakartaprinciples.org/principles-en/>.

Finito di stampare nel mese di settembre 2025  
dalla *Vulcanica srl* - Nola (NA)





**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI MILANO



UNIVERSITÀ  
DI TRENTO

PRIN PNRR 2022 "T.R.A.N.S."  
progettotrans@unimi.it

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU  
MISURA M4C2 - INVESTIMENTO 1.1. - PRIN PNRR 2022 - CUP G53D23007860001

**Nicola Posteraro** è professore associato di Diritto amministrativo (abilitato ordinario) presso il Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale dell'Università degli Studi di Milano. Per i nostri tipi dirige la collana "I report del CeSDirSan". È autore di diverse pubblicazioni sui temi del diritto amministrativo (sostanziale e processuale) e del diritto sanitario. È P.I. del progetto PRIN PNRR 2022 T.R.A.N.S.

**Lucia Busatta** è professoressa associata di Diritto costituzionale e pubblico presso l'Università di Trento. È vice direttrice di Biolaw Journal - Rivista di Biodiritto ed è autrice di numerose pubblicazioni scientifiche in materia di diritto costituzionale, nazionale e comparato. Fra i suoi interessi di ricerca, il diritto sanitario, il diritto antidiscriminatorio, l'eguaglianza e l'affermazione di genere. È vice P.I. del progetto PRIN PNRR 2022 T.R.A.N.S., di cui coordina l'unità di Trento.

**Andrea Magliari** è professore associato di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento. È autore di diverse pubblicazioni sui temi del diritto amministrativo sostanziale e processuale, e del diritto amministrativo dell'Unione europea. È componente del gruppo di ricerca PRIN PNRR 2022 T.R.A.N.S.

in copertina: *corpo di ballo*

di **Anna Formilan** (annaformilan.com; ig: @annaformilan)

ISBN 979-12-235-0385-0



9 791223 503850

euro 22,00